



del 17 Novembre 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Incentivi sulle assunzioni: come conviene assumere nel 2016?**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per il 2016 è prevista una **revisione degli incentivi sulle assunzioni, che invertono la tendenza registrata nel 2015**. Mentre nel corso dell'anno 2015 il legislatore ha predisposto un **incentivo conveniente e con un vastissimo ambito di applicazione** (consistente in uno sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato), per il 2016 l'ipotesi di **assunzione più vantaggiosa risulta essere il contratto di apprendistato, con le conseguenti restrinzioni di carattere anagrafico previste dall'istituto**. Per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, con la legge di stabilità 2016 (attualmente in fase di discussione) viene prevista la **proroga dell'incentivo sulle assunzioni, ma in forma meno intensa: la misura agevolativa si limita allo sgravio del 40% dei contributi per due anni, nel limite di 3.250 euro annui**. Per il **contratto di apprendistato**, invece, viene previsto uno **sgravio particolarmente conveniente per le assunzioni operate da datori di lavoro di minori dimensioni** (100% dei contributi), ed il **dimezzamento dei contributi per i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale** (senza limiti dimensionali ed applicata all'aliquota già ridotta del 10%). Con la presente trattazione analizziamo gli **incentivi sulle assunzioni applicabili per il 2016**, con particolare riguardo ai nuovi incentivi introdotti in attuazione del c.d. "jobs act" e di cui è prevista l'introduzione con la legge di stabilità per il 2016.

#### **Premessa**

Ai fini di agevolare ulteriormente le assunzioni con carattere di stabilità, il legislatore nel corso degli ultimi anni ha **incentivato alcune tipologie di assunzioni con il riconoscimento di un incentivo**

**economico.** Si deve segnalare, tra questi, la neo introduzione di un nuovo incentivo che garantisce, per i **contratti di apprendistato** per la qualifica ed il diploma professionale, uno **sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a suo carico.**

Con la legge di stabilità per il 2016 (attualmente in discussione) viene prevista, invece, la **proroga dell'incentivo introdotto dalla legge n. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato, ma in misura meno intensa.** In particolare, mentre per le assunzioni 2015 viene (tuttora) previsto lo sgravio dei contributi per 36 mesi con un massimale di 8.060 euro, **il Ddl stabilità 2016 prevede uno sgravio del 40% per soli 24 mesi, nel limite annuo di 3.250 euro.**

Per effetto del **depotenziamento dell'incentivo sulle assunzioni a tempo indeterminato** e la (quasi) contestuale introduzione di una **nuova agevolazione contributiva per i contratti di apprendistato**, per il 2016 **i datori di lavoro potranno beneficiare di notevoli agevolazioni sulle assunzioni, soprattutto nel caso in cui assumano giovani.**

### **Assunzioni a tempo indeterminato. Vecchio e nuovo sgravio contributivo**

Come anticipato, la legge di stabilità per il 2016, propone anche per l'anno prossimo la formula agevolativa attualmente riconosciuta per le **assunzioni a tempo indeterminato, anche se in forma meno intensa.** In continuità con quanto previsto per il 2015, **possono accedere alla nuova agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato, nel rispetto di alcune condizioni antielusive** (precedente assunzione a tempo indeterminato da parte dello stesso datore di lavoro o da parte di società controllate o comunque collegate).

Per i lavoratori del settore agricolo, invece, **l'incentivo viene riconosciuto solamente alle assunzioni di lavoratori:**

- che non **risultano occupati a tempo indeterminato nel 2015;**
- che non **risultano occupati a tempo determinato per più di 250 giornate lavorative nel 2015.**

<b>REQUISITI</b>	
<b>Datori di lavoro agricoli</b>	Lavoratori che <b>nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.</b>
	Il beneficio sia già stato <b>usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.</b>
	Assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un

	contratto a tempo indeterminato nei <b>tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.</b>
<b>Datori di lavoro agricoli</b>	Assunzione di lavoratori che non risultano <b>occupati a tempo indeterminato nel 2015.</b>
	Assunzione di lavoratori che risultano <b>occupati a tempo determinato nel 2015 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative.</b>

Secondo il Ddl stabilità per il 2016, **la forma agevolativa sulle assunzioni prevista fino al prossimo 31.12.2015 verrà prorogata anche per il 2016, ma in misura meno intensa.** Pertanto:

- **fino al prossimo 31.12.2015** il datore di lavoro potrà **beneficiare di un'agevolazione sulle assunzioni per 36 mesi nel limite massimo di 8.060 euro annui;**
- **a partire dal prossimo 01.01.2016** i datori di lavoro potranno **beneficiare di uno sgravio sulle assunzioni, pari al 40%, per soli 24 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro.**

<b>CONFRONTO</b>		
<b>Caratteri dell'incentivo</b>	<b>Incentivo per l'anno 2015</b>	<b>Incentivo per l'anno 2016</b>
Importo massimo	8.060 euro	3.250 euro
Durata	36 mesi	24 mesi
Intensità	100% contributi	40% contributi
Importo massimo mensile	671,66 euro	270,83 euro

Per quanto sia apprezzabile la riproposizione dell'agevolazione anche per il 2016, si deve segnalare che **per le assunzioni da operare a cavallo del periodo dicembre 2015/gennaio 2016 si pone una problematica di convenienza.** Appare chiaro, infatti, che i datori di lavoro che stanno programmando delle assunzioni a tempo indeterminato potrebbero trovare maggiore convenienza nell'anticipare le assunzioni entro il prossimo 31.12.2015 (soprattutto nei casi di trasformazione, se è comunque prevista la conferma del lavoratore).

### **Mobilità e NASPI**

Il DL n. 76/2013 ha previsto con l'articolo 7 comma 5 lettera b) **un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati che beneficiano della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI).** Questi, secondo le disposizioni del DL lavoro, possono **beneficiare del 50% dell'importo ASPI che sarebbe spettato ai lavoratori successivamente all'assunzione.** Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dalla disposizione in commento: *"al datore di lavoro che senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'AspI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50%*

*dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".*

Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall'età anagrafica:

- nel caso di **assunzioni a tempo indeterminato, la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi è la stessa di quella prevista per gli apprendisti**. Viene inoltre riconosciuta la corresponsione di un **incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante**;
- per le **assunzioni a tempo determinato lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti e dura 12 mesi**. Nel caso di stabilizzazione del lavoratore lo sgravio viene **prorogato di 12 mesi e si ha diritto anche all'incentivo economico**.

### **Assunzione over 50 e donne**

---

Viene **confermata anche per il 2016 l'incentivo all'assunzione** a favore degli **over 50 e delle donne**. L'articolo 4 commi 8-11 della legge n. 92/2012, applicabile anche per il 2016, prevede la possibilità di applicare uno sgravio del 50% alle seguenti **categorie di lavoratori**:

- **uomini o donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi**;
- donne di qualsiasi età **residenti in aree svantaggiate** e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **sei mesi**;
- donne di qualsiasi età impiegate in un **settore caratterizzato da un'alta disparità occupazionale** e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **sei mesi**;
- donne di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**, ovunque residenti.

L'incentivo consiste nella **riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro**:

- in caso di **assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi**;
- in caso di **assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi**;
- se il rapporto viene **trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi**;
- l'incentivo spetta anche in caso di **proroga del rapporto** – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato - **fino al limite complessivo di dodici mesi**.

<b>IPOTESI</b>		
<b>Ipotesi</b>	<b>Incentivo</b>	<b>Durata</b>
Assunzione diretta a termine	<b>50%</b>	12 mesi.
Assunzione diretta a termine + proroga	<b>50%</b>	Fino al limite complessivo di 12 mesi.
Assunzione diretta a termine + trasformazione	<b>50%</b>	12 mesi, fino a 18 se la trasformazione viene effettuata entro il termine originario di 12 mesi.
Assunzione diretta a tempo indeterminato	<b>50%</b>	18 mesi.

### **Agevolazioni sull'apprendistato**


Con riferimento alle **assunzioni tramite contratto di apprendistato** si deve segnalare che i datori di lavoro possono beneficiare, in generale, di **un'aliquota contributiva agevolata pari al 11,61% su tutti i contratti di apprendistato** (a prescindere dalla tipologia), **prorogata di 12 mesi nel caso di conferma al termine del periodo di formazione.**

A partire dallo scorso 01.01.2012 e fino al 31.12.2016 viene riconosciuto, per effetto della legge n.183/2011, uno **sgravio contributivo del 100%** (fatta eccezione per il contributo a finanziamento della NASPI dell'1,61%) **ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti.** Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.Lgs. n. 167/2011), è **per tre anni.**

<b>INCENTIVI SULL'APPRENDISTATO</b>		
<b>Ipotesi</b>	<b>Datori di lavoro di minori dimensioni</b>	<b>Datori di lavoro ordinari</b>
<b>Contratto di apprendistato</b>	Sgravio totale per i primi tre anni, fatta eccezione per il contributo a finanziamento dell'ASPI (1,61%)	11,61%
	Successivamente applicazione dell'aliquota agevolata del 11,61%	

E' poi prevista, a decorrere dallo scorso 24.09.2015, una nuova agevolazione a favore dei contratti di apprendistato. Secondo quanto disciplinato dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2015 possono accedere ad un nuovo incentivo **tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.** Rimangono quindi **escluse** dal campo di

applicazione dell'incentivo le **assunzioni con contratto di apprendistato per la formazione** e quelle operate con **contratto di apprendistato professionalizzante**.



Possono accedere all'incentivo solamente le assunzioni operate a partire dallo scorso **24.09.2015 e fino al prossimo 31.12.2016**.

Il D.Lgs. n. 150/2015, all'articolo 32, prevede la concessione di **tre incentivi di carattere contributivo**. Si segnala, in primo luogo, la **riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dal 10% al 5% per tutta la durata del contratto di apprendistato**, ed, inoltre, i seguenti **esoneri contributivi**:

- l'esonero dal contributo sui licenziamenti. Nel dettaglio, **l'articolo 2 della legge n. 92/2012** ha stabilito che *"nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, [...] è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma [...]"* calcolata, come vedremo, **sulla base del massimale ASPI e sull'anzianità aziendale del lavoratore**;
- **l'esenzione dal contributo a finanziamento dell'aspi e dal contributo dello 0,3%** per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

#### **OSSERVA**

Tali incentivi, **non si applicano ai contratti trasformati a tempo indeterminato**. In particolare, non viene applicata la disposizione che permette di mantenere le agevolazioni previste per l'apprendistato anche nel caso di conversione del rapporto al termine del periodo di formazione.

Si segnala, infine, che l'INPS, prossimamente, dovrebbe **fornire istruzioni per fruire dell'incentivo contributivo: attualmente, infatti, per le assunzioni incentivate** (quelle effettuate a partire dallo scorso 24.09.2015) **non sono state fornite particolari istruzioni in ordine alla richiesta ed alla fruizione dell'incentivo**.

**INCENTIVI SULL'APPRENDISTATO – SCHEMA RIEPILOGATIVO**

<b>Ipotesi</b>	<b>Datori di lavoro di minori dimensioni</b>	<b>Datori di lavoro ordinari</b>
<b>Contratto di apprendistato</b>	Sgravio totale per i primi tre anni, fatta eccezione per il contributo a finanziamento dell'ASPI (1,61%)	11,61%
	Successivamente applicazione dell'aliquota agevolata del 11,61%	
<b>Contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale</b>	Sgravio totale per i primi tre anni, fatta eccezione per il contributo a finanziamento dell'ASPI (1,61%)	5% per tutta la durata del rapporto
	Successivamente applicazione dell'aliquota agevolata del 11,61% (o del 5% in applicazione del nuovo incentivo, ma sul punto saranno necessari chiarimenti)	

Cordiali saluti.

Marco Perciballi